DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1998

che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di KIF 3535 (mepanipyrim), imazamox (AC 299263), DE 570 (florasulam), fluazolat (JV 485), Coniothyrium minitans e acido benzoico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(1998) 3514]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/676/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/47/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

considerando che alle competenti autorità di alcuni Stati membri sono state presentate richieste volte ad ottenere l'inclusione di sei sostanze attive nell'allegato I della direttiva in parola;

considerando che il 24 ottobre 1997 la società Kumiai Chemical Industry Co. Ltd ha presentato alle autorità italiane un fascicolo riguardante la sostanza attiva KIF 3535 (mepanipyrim);

considerando che il 2 dicembre 1997 la società Cyanamid Agro SA/NV ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva imazamox (AC 299263);

considerando che il 2 febbraio 1998 la società Dow Agro Sciences ha presentato alle autorità belghe un fascicolo riguardante la sostanza attiva DE 570 (florasulam);

considerando che il 29 settembre 1997 la società Twinagro Ltd ha presentato alle autorità britanniche un fascicolo riguardante la sostanza attiva fluazolat (JV 485);

considerando che il 10 settembre 1997 la società Prophyta GmbH ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo riguardante la sostanza attiva Coniothyrium minitans;

considerando che il 25 maggio 1998 la società Menno Chemie Vertriebsgesellschaft mbH ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo riguardante la sostanza attiva acido benzoico;

considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dalle suddette imprese alla Commissione ed agli altri Stati membri;

considerando che i fascicoli riguardanti il KIF 3535 (mepanipyrim), l'imazamox (AC 299263), il DE 570 (florasulam), il fluazolat (JV 485), il Coniothyrium minitans e l'acido benzoico sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente il 7 luglio 1998;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che l'Italia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il KIF 3535 (mepanipyrim), che la Francia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante l'imazamox (AC 299263), che il Belgio proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il DE

[1] GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.
[2] GU L 191 del 7. 7. 1998, pag. 50.

570 (florasulam), che il Regno Unito proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il fluazolat (JV 485) e che la Germania proseguirà l'esame dettagliato dei fascicoli riguardanti il Coniothyrium minitans e l'acido benzoico;

considerando che l'Italia, la Francia, il Belgio, il Regno Unito e la Germania presenteranno senza indugio alla Commissione, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tali esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive ed alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa, tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

1) fascicolo trasmesso dalla società Kumiai Chemical Industry Co. Ltd alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del KIF 3535 (mepanipyrim) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 7 luglio 1998;
2) fascicolo trasmesso dalla società Cyanamid Agro SA/NV alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dell'imazamox (AC 299263) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 7 luglio 1998;
3) fascicolo trasmesso dalla società Dow Agro Sciences alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del DE 570 (florasulam) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 7 luglio 1998;
4) fascicolo trasmesso dalla società Twinagro Ltd alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del fluazolat (JV 485) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 7 luglio 1998;
5) fascicolo trasmesso dalla società Prophyta GmbH alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del Coniothyrium minitans come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 7 luglio 1998;
6) fascicolo trasmesso dalla società Menno Chemie Vertriebsgesellschaft mbH alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dell'acido benzoico come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 7 luglio 1998.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione